



CITTÀ DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1300/A1821A82026 DEL 05/07/2026

LA REGIONE PIEMONTE HA DETERMINATO

lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 08 LUGLIO 2026 su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.

A tal fine RENDE NOTO

Il Decreto legislativo n. 152/2006, art. 182 comma 6 bis : (...) **“Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati delle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata”**

La L.r. 15/2018, la quale prevede:

all'articolo 10:

all'articolo 10:

comma 7: ‘Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;**
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;**
- c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.**

(Estratto dalla determinazione dirigenziale n. 1300/A1821A/2026 del 05/07/2026 del Settore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della REGIONE PIEMONTE)